

## Considerazione sul Piano di Transizione 5.0: vantaggi e criticit  del nuovo credito d imposta

### Descrizione



Il Piano Transizione 5.0, disciplinato dall'articolo 38, D.L. 19/2024, si configura come **un'opportunit  per tutte le imprese che investono**, nel biennio 2024-2025, in **progetti di innovazione digitale** ed energetica, offrendo un **credito d imposta di intensit  fino al 45%** e una base di calcolo potenzialmente ampia.

Il meccanismo incentivante appare, tuttavia, **eccessivamente complesso**, sia nei presupposti applicativi, sia nell'iter di ottenimento, col rischio di **rivelarsi poco attrattivo** soprattutto per le Pmi.

In attesa dell'emanazione del decreto attuativo del Mimit, di concerto col Mef (previsto entro il prossimo 1.4.2024 anche se il termine non   perentorio), si sintetizzano **vantaggi e criticit  della nuova agevolazione**.

## I vantaggi

Il credito d'imposta 5.0 rappresenta **l'evoluzione potenziata**, in chiave digitale ed energetica, **del 4.0**:

- prevede **nove aliquote differenziate** in funzione della fascia di investimenti complessivi e della riduzione dei consumi energetici conseguita, con intensità **più elevate** delle misure 4.0 (per investimenti complessivi **fino a 2,5 milioni di euro le aliquote 5.0 variano dal 25% al 45%** contro il 20% del 4.0);
- si applica a **costi di diversa natura**, con una base di calcolo potenzialmente molto ampia (un investimento di qualsiasi importo in assets digitali 4.0, in grado di **ridurre i consumi energetici**, offre la possibilità di agevolare investimenti in impianti di autoproduzione di energia per autoconsumo derivante da fonti rinnovabili e relativi impianti di stoccaggio dell'energia prodotta, nonché, con limitazioni, le **spese di formazione esterna del personale** nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi);
- agevola **categorie di software ulteriori rispetto a quelle dell'Allegato B annessi alla L. 232/2016**, ovvero i software per il **monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici** e dell'energia autoprodotta e autoconsumata o quelli che introducono meccanismi di efficienza energetica, nonché i gestionali acquistati insieme ad essi;
- consente, **per impianti fotovoltaici dotati di alcune tipologie di moduli**, la maggiorazione del costo sostenuto ai fini agevolativi (è ammissibile un **costo pari al 120% e al 140%** rispettivamente per quelli previsti all'**articolo 12, comma 1, lettere b) e c), D.L. 181/2023**);
- **è cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto i medesimi costi, ad eccezione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (ex [articolo 16, D.L. 124/2023](#)) e del credito d'imposta per **investimenti 4.0** (ex **articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020**);
- **è caratterizzato da regole di fruizione migliorative rispetto al 4.0**, contemplando la possibilità di compensazione in F24 anche in unica soluzione, purché **entro il 31.12.2025 (oltre tale data, la quota residua di credito andrà ripartita in 5 quote annuali di pari importo)**.

## Le criticità

Dal punto di vista operativo la misura agevolativa **è in stand by**, in attesa che il decreto ministeriale ne chiarisca i **cruciali aspetti tecnici** e ne definisca in dettaglio gli **aspetti procedurali**.

Sotto il profilo tecnico, l'aspetto certamente **più complesso** è legato al **principale presupposto applicativo dell'incentivo**: la **riduzione dei consumi energetici** derivante da un investimento in assets digitali, beni strumentali nuovi materiali e/o immateriali 4.0.

L'accesso al credito d'imposta 5.0 presuppone, infatti, **l'esistenza di una correlazione tra investimento in bene strumentale 4.0 e riduzione dei consumi energetici**, a livello di processo (almeno pari al 5%) o di stabilimento produttivo in Italia (almeno pari al 3%), **che non è frequentemente riscontrabile**:

l'incentivo sarà tendenzialmente **più accessibile per gli investimenti di sostituzione**, rispetto agli investimenti finalizzati all'aumento della capacità produttiva, **all'internalizzazione di processi o alla diversificazione**.

Il tema attualmente più dibattuto riguarda la modalità di calcolo della riduzione dei consumi energetici, in relazione al parametro storico di riferimento, *“i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti”*, alla definizione di *“scenari controfattuali”* previsti per le imprese neocostituite e alla possibilità di applicarli anche in **caso di nuovi processi e linee produttive**, alla definizione del *“processo interessato dall’investimento”* rispetto al quale è possibile valutare il risparmio.

Dal punto di vista degli aspetti procedurali, gli elementi critici **da tenere in considerazione** sono i seguenti:

- le tempistiche stringenti e il rischio che il meccanismo di comunicazione preventiva al GSE comporti il **rapido esaurimento delle risorse disponibili**;
- la complessità dell’iter di ottenimento dell’agevolazione, che richiede il **coordinamento di svariate figure professionali** (EGE o ESCo, periti 4.0, revisori legali, formatori qualificati), **molteplici comunicazioni al GSE e oneri documentali** (è richiesta la *“dicitura”* sulle fatture, sui documenti di trasporto e gli altri documenti inerenti all’investimento);
- i **costi di gestione dell’intera pratica tra certificazioni energetiche** ex ante ed ex post, *“attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute”* e *“certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa”* (per le Pmi, i costi delle certificazioni energetiche saranno riconosciuti in aumento diretto del **credito d’imposta fino a 10.000 euro**; per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese della certificazione contabile saranno riconosciute **in aumento del credito fino a 5.000 euro**).

Il decreto attuativo dovrà **definire puntualmente anche i requisiti dei certificatori/attestatori** coinvolti e dei formatori qualificati, nonché meglio specificare **l’iter di ottenimento e la funzione delle comunicazioni periodiche al GSE**.

In sintesi, il Piano 5.0 appare **un’opportunità per i progetti finalizzati alla duplice transizione digitale ed energetica**, soprattutto in presenza di investimenti *“trainati”* in impianti di autoproduzione di energia da FER e formazione del personale.

L’effettivo ottenimento dell’agevolazione richiede, tuttavia, **precisione e tempestività di progettazione dell’investimento e successiva realizzazione**, puntualità e correttezza nella gestione degli adempimenti, **efficace coordinamento delle figure professionali coinvolte**.

#### Data di creazione

Marzo 29, 2024